



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Istituto Tecnico Economico
Via Marcello Marini, 33-35 - 60129 Ancona Tel +39 071 2805086

Oggetto : Fondi Strutturali Europei - Attivazione PCTO all'estero con destinazione Sliema - MALTA nel periodo 11/29 settembre 2024 di cui all'Avviso prot. n. 0025532 del 23/02/2024: "Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) all'estero" Fondi Strutturali europei – Programma Operativa Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2 e 10.6 – Azioni 10.2.2A e 10.6.6B - Avviso pubblico n. 25532 del 23/02/2024 – Percorsi formativi di lingua straniera e percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) all'estero.

Titolo Progetto PCTO ALL'ESTERO

Codice Identificativo: 10.6.6B- FSEPON-MA-2024-15 - CUP: H34D24000470007

CIG : B15387208C

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

PCTO A MALTA 10.6.6B-FSE-PON-MA-2024-15

TRA

IIS "SAVOIA – BENINCASA" –con sede *Via Monte Marino, 33, 60100 Ancona AN, Italia*, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dalla prof.ssa *Maria Alessandra Bertini* nata ad Ancona il *06-09-1966*, con codice fiscale BRTMLS66P46a271Q

E

MALTAFOREGLISH di MYINGLO LTD - con sede legale a Malta, in Baron Campus, 15 Msida, codice fiscale/Partita IVA *970084209* d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. *PAGANO FRANCESCO*.

Premesso che

- ai sensi del D. Lgs. 77/05, art. 1, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" PCTO;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni e che lo stesso D.lgs. 81/2008 impone l'obbligo della sorveglianza sanitaria solo nei casi di reale esposizione al rischio lavorativo definita dal DVR;



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Istituto Tecnico Economico
Via Marcello Marini, 33-35 - 60129 Ancona Tel +39 071 2805086

- studenti, istituzioni scolastiche ed enti ospitanti sono soggetti, durante i percorsi, all'applicazione di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 26 maggio 2022 da Ministero dell'Istruzione, Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Ispettorato nazionale del Lavoro e Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro [INAIL]
- l'obbligo della visita prevista per i minorenni non vige per "l'adolescente stagista" e lo "studente minorenni" ad eccezione delle mansioni a rischio [interpello n. 1/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 maggio 2013];
- il Decreto-Legge 4/5/2023 n. 48, convertito con modifiche dalla Legge 3 luglio 2023, n.85, all'art. 17 sottolinea in particolare che:
- la progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche;
- le imprese iscritte nel Registro Nazionale dell'Alternanza integrano il proprio documento di valutazione dei rischi con un'apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. L'integrazione al documento di valutazione dei rischi è fornita all'istituzione scolastica ed è allegata alla presente Convenzione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Definizione del Tirocinio

MALTAFOREGLISH di MYINGLO LTD, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere presso le sue strutture e quella delle sue imprese partner n° **30** studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (di seguito indicati PCTO) su proposta dell'IIS "Savoia Benincasa", di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Lo svolgimento del percorso PCTO è volto al perseguimento esclusivo degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale, di cui al successivo art. 2. Gli allievi devono perciò essere coinvolti in attività coerenti con gli obiettivi formativi e le competenze trasversali perseguite, funzionali al profilo di uscita dell'indirizzo frequentato, e mai impegnati a nessun titolo in mansioni a rischio.

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, lo studente nelle attività del PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto formativo individuale. La durata sopra definita potrà essere prorogata previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in contesto lavorativo non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Istituto Tecnico Economico
Via Marcello Marini, 33-35 - 60129 Ancona Tel +39 071 2805086

Articolo 2

Progetto formativo individuale

1. Per ciascun allievo inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso personalizzato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
2. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del percorso personalizzato sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dai tutor dei due soggetti, dal tirocinante e dal genitore nel caso di tirocinante minorenni. Il PFI è parte integrante della presente convenzione.
3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
4. La titolarità del percorso, della progettazione formativa, della valutazione e della certificazione delle competenze acquisite è in capo all'istituzione scolastica.

Articolo 3

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento dello stage le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor del soggetto promotore collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio dello stage e dei rapporti con il consiglio di classe.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata dello stage, dell'attuazione del progetto formativo individuale e, della compilazione della documentazione relativa al tirocinio prevista dall'ente promotore (registri, etc.).
4. Il progetto formativo individuale descrive i compiti specifici dei tutor.

Le parti concordano che:

Articolo 4

Diritti e obblighi dello stagista

1. ogni stagista durante lo svolgimento dello stage è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di stage con l'attività del datore di lavoro;
2. ogni stagista deve svolgere mansioni coerenti con le competenze da sviluppare indicate nel Progetto formativo individuale, trasversali e specifiche di indirizzo, ed in ogni caso non rientranti in quelle a rischio previste dalla normativa nazionale];

- ogni stagista deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in applicazione di quanto appreso durante l'attività formativa erogata dal soggetto promotore ai sensi del D.lgs. 81/2008, dell'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 e di eventuali specifici accordi territoriali;
- ad ogni stagista devono essere garantite da parte del Soggetto ospitante condizioni che portino al contenimento del rischio [ad esempio utilizzo ove necessario di DPI, divieti di accesso a luoghi o impianti pericolosi, adozione di misure igieniche quali misure standard per rischio biologico, divieto di assegnazione di lavori notturni ...];
- ogni stagista deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento dello stage.

Al termine di ogni stage il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dall'Istituzione scolastica.

Articolo 5

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Lo stagista è assicurato:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato DPR 1124/65, artt. 127 e 190 integrato da art 18 del decreto lavoro.
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D.lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di tirocinio/PCTO;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente come previsti nell' 20 D.lgs. 81/2008;

Inoltre, il soggetto ospitante si impegna a:

- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- garantire allo studente/agli studenti coinvolti nel percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie in termini di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativi al contesto specifico e formazione e assistenza integrative rispetto alla formazione già erogata dal soggetto promotore;
- informare tempestivamente il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente;



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Istituto Tecnico Economico
Via Marcello Marini, 33-35 - 60129 Ancona Tel +39 071 2805086

- individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", lo stagista, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.lgs. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:
 - a) formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore per n. 4 ore;
 - b) formazione specifica: erogazione a carico del soggetto promotore per almeno n. 12 ore (CATEGORIA RISCHIO ALTO);
2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.lgs. 81/2008, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale a carico del soggetto ospitante;
3. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 81/2008 a carico del soggetto ospitante in quanto le informazioni sono strettamente connesse.

Articolo 7

Durata della Convenzione

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun progetto formativo individuale (24/09/2024).

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del progetto formativo individuale.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa nazionale citata in premessa.

Ancona, 28/08/2024

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Legale rappresentante Soggetto Ospitante
Pagano Francesco

Prof.ssa Maria Alessandra Bertini



MARIA ALESSANDRA BERTINI
29.08.2024 12:47:25 GMT+01:00